

COMITATO CANTONALE CONTRO IL BLOCCO DELLA RICERCA MEDICA

Casella postale 2336

6901 Lugano

Tel. 091 23 14 01

D O C U M E N T A Z I O N E

VOTAZIONE DEL 1.DICEMBRE 1985

1. LANCIO DELL'INIZIATIVA	
"PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE"	1
1. Storia	1
2. La situazione attuale	2
1. Riassunto delle prescrizioni della legge federale sulla protezione degli animali concernenti la sperimentazione animale	2
2. Legislazione svizzera e straniera	3
3. Il ruolo dell'etica	4
3. Lancio e riuscita dell'iniziativa	5
4. Testo dell'iniziativa	5
5. Comitato di sostegno all'iniziativa	6
2. DIBATTITO ALLE CAMERE FEDERALI	7
3. ARGOMENTI CONTRO L'INIZIATIVA	7
1. Gli iniziativisti giocano sulle parole	7
2. La sperimentazione animale rimane un male necessario	10
3. Risultati trasferibili sull'uomo	12
4. La sperimentazione animale è eticamente accettabile	13
5. I metodi di sostituzione non possono eliminare totalmente la sperimentazione animale	14
4. CONSEGUENZE DELL'ACCETTAZIONE DELL'INIZIATIVA PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE	17
1. Minaccia per la salute dell'uomo e dell'animale	17
1. Pratica corrente della medicina e della chirurgia	17
2. Ricerca biomedica fondamentale	17
3. Insegnamento della biologia e della medicina	18
4. Sviluppo dei medicinali da parte dell'industria farmaceutica svizzera	18
5. Pratica corrente della medicina veterinaria	18
6. Esodo dei ricercatori	19
7. Pericoli per il consumatore	19
2. Conseguenze economiche di un'accettazione dell'iniziativa	20
5. LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA COSMETICA	23
6. L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI	23
7. CONCLUSIONI	25

ALLEGATI

Votazione del 1.dicembre 1985

INIZIATIVA "PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE"

1. LANCIO DELL'INIZIATIVA "PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE"

1.1. Storia

Fino al 1973, tutta la regolamentazione concernente la protezione degli animali era di competenza dei cantoni. E' dunque a livello cantonale che hanno avuto luogo, a quattro riprese, scrutini popolari sul problema della sperimentazione animale. Tre fra essi sono giunti a un rifiuto popolare. In due casi, si trattava di un'iniziativa popolare che esigeva l'abolizione parziale o totale della vivisezione.

Zurigo, 1895, Iniziativa per l'abolizione totale della vivisezione: 31% di voti favorevoli e 69% di voti contrari. Controprogetto del governo: 64% di voti favorevoli, 36% di voti contrari.

Berna, 1903, Regolamentazione della sperimentazione animale nell'ambito della legge sulla protezione degli animali: 36% di voti favorevoli, 64% di voti contrari.

Berna, 1924, Iniziativa per la soppressione totale della vivisezione: 30% di voti favorevoli, 70% di voti contrari.

Basilea Città, 1939, Iniziativa per la limitazione e l'umanizzazione della vivisezione: 24% di voti favorevoli e 76% di voti contrari.

In seguito alla mozione Degen del 14 marzo 1963, il Consiglio federale propone alle Camere federali, nel suo messaggio del 15 novembre 1972, l'adozione di un nuovo articolo costituzionale 25 bis e di un articolo 12 delle disposizioni transitorie che stipula che la protezione degli animali è di competenza della Confederazione. Queste nuove disposizioni

animale da personale qualificato e sotto la direzione di un personale con esperienza. Le esperienze sui mammiferi sono autorizzate solo nel caso in cui esse non siano possibili su animali inferiori.

Ogni esperienza sottoposta ad autorizzazione deve essere riportata in un processo verbale dettagliato. I cantoni sono incaricati della sorveglianza dell'applicazione della legge, ma il Consiglio federale designa pure una commissione di specialisti che possa servire da ufficio di consulenza presso l'Ufficio veterinario federale e alla quale i cantoni possono fare appello.

Nel suo messaggio del 30 maggio 1984, il Consiglio federale considera che, se paragonata alle disposizioni in vigore all'estero, la legislazione svizzera nel settore delle esperienze sugli animali può essere considerata severa.

Essa è addirittura probabilmente una delle più severe per ciò che concerne, per esempio, la detenzione degli animali. La legge svizzera non si accontenta di raccomandazioni, bensì prescrive le dimensioni minime precise per l'alloggio degli animali sottoposti a esperienze.

Ogni cantone dispone di una commissione di sorveglianza per la sperimentazione animale, che procede ogni anno a una visita nei laboratori interessati.

D'altra parte, tutti i cantoni, ad eccezione di Sciaffusa e Friburgo, hanno emanato ordinanze di applicazione della legge sulla protezione degli animali.

1.2.2. Legislazione svizzera e straniera

Attraverso la sua presenza nelle organizzazioni internazionali, la Svizzera partecipa all'elaborazione di direttive di portata internazionale e, in taluni casi, alla possibilità di influenzare, nel senso di una migliore protezione degli animali, le direttive che vi sono elaborate.

Ma il fatto che la legislazione svizzera nel campo della sperimentazione animale sia una delle più severe impedisce per il momento al nostro paese di adottare, per esempio, le direttive dell'OCSE, che, secondo il Consiglio federale, non tengono ancora abbastanza conto della protezione degli animali.

alle esperienze scientifiche sugli animali, mentre che, d'altra parte, il principio etico del rispetto della vita esige da lui che protegga gli animali. Tuttavia, le direttive partono anche dalla convinzione secondo cui tocca agli scienziati, nella loro qualità di uomini responsabili, definire, applicare e controllare da sé le misure indispensabili per superare al meglio questo conflitto.

1.3. Lancio e riuscita dell'iniziativa

Il 17 giugno 1980, soltanto due anni dopo l'accettazione della nuova legge sulla protezione degli animali, la Fondazione Elvetia Nostra, domiciliata a Montreux e presieduta da Franz Weber, lanciava l'iniziativa popolare "per la soppressione della vivisezione". Questa iniziativa è stata deposta alla Cancelleria federale il 17 settembre 1981, munita di 151'065 firme.

1.4. Testo dell'iniziativa

Art. 25ter

La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera.

Disposizione transitoria

Fino all'emanazione delle pertinenti disposizioni penali, alle infrazioni contro l'articolo 25ter s'applica per analogia l'articolo 123 del Codice penale.

Testo dell'articolo 123 del codice penale citato nella disposizione transitoria dell'iniziativa:

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art.66). La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di uno strumento pericoloso o se la vittima era incapace di difendersi.

2. DIBATTITO ALLE CAMERE FEDERALI

Nel suo messaggio del 30 maggio 1984, il Consiglio federale raccomandava al Parlamento di rifiutare l'iniziativa popolare "per la soppressione della vivisezione" senza opporle un controprogetto. Il Consiglio nazionale ha seguito questa raccomandazione in occasione della sessione di primavera 1985 con 134 voti favorevoli contro 14. Il Consiglio degli Stati ha fatto lo stesso durante la sessione estiva 1985 con 36 voti favorevoli e nessun contrario.

Votazione finale

Consiglio nazionale: 130 voti favorevoli al rifiuto dell'iniziativa contro 10.

Consiglio degli Stati: 35 (unanimità) voti a favore del rifiuto dell'iniziativa.

Nel corso dei dibattiti in seno al Consiglio nazionale è stata evocata la possibilità di opporre all'iniziativa un controprogetto diretto o indiretto. Taluni parlamentari hanno tentato di introdurre disposizioni più severe in merito alla sperimentazione animale sia attraverso la Costituzione sia attraverso la legge sulla protezione degli animali o attraverso le disposizioni di esecuzione. Una proposta di rinvio alla commissione per l'elaborazione di un controprogetto è stata rifiutata con 112 voti contro 52.

3. ARGOMENTI CONTRO L'INIZIATIVA

3.1. Gli iniziattivisti giocano sulle parole

"La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera".

In effetti, le disposizioni del Codice penale sono formulate in funzione dell'uomo e non dell'animale. L'uomo è un soggetto di diritto, l'animale è assimilato a una cosa mobiliare. Come rileva il Consiglio federale, poiché l'uomo e l'animale sono trattati differentemente dal diritto, sarebbe contrario a queste nozioni fondamentali far beneficiare gli animali, non fosse altro che per analogia, delle disposizioni applicabili all'uomo.

D'altra parte, l'applicazione dell'articolo 123 del Codice penale svizzero porterebbe con se sanzioni sproporzionate: imprigionamento per esperienze su animali senza seguito mortale e reclusione fino a cinque anni o imprigionamento da uno a cinque anni per esperienze su animali con conseguenze mortali prevedibili. Infine, l'imprecisione dell'articolo costituzionale 25 ter non permette di definire chiaramente quali sarebbero gli atti proibiti.

Ciò che è certo, per contro, è che la disposizione transitoria rende punibile l'autore, il coautore, l'istigatore e il complice dell'infrazione dal momento dell'adozione dell'iniziativa, e cioè dal 2 dicembre 1985, se questo fosse il caso. Detto in altre parole, ogni persona occupata in un laboratorio che pratica sperimentazione animale a partire da questa data sarebbe punibile e rischierebbe la prigione o la reclusione.

A causa delle sue conseguenze immediate e della sua brutalità, questa disposizione transitoria non lascia altra scelta alle imprese chimiche e farmaceutiche che devono proseguire le loro ricerche che di trasferire all'estero, da un giorno all'altro, i dipartimenti interessati. Contrariamente a ciò che pretendono gli iniziativisti, questa disposizione non dà nessunissima possibilità ai laboratori che praticano la ricerca con l'aiuto della sperimentazione animale di sviluppare metodi di sostituzione. L'alternativa è molto chiara: o l'arresto totale e immediato di questo tipo di ricerca, o il trasporto immediato dei laboratori all'estero.

Anche gli animali stessi hanno beneficiato della sperimentazione animale, in special modo per ciò che concerne la lotta contro la febbre aftosa, la malattia di Carré dei cani, la leucopenia dei gatti. Oggi, la maggior parte dei proprietari di animali domestici sanno che questi possono essere protetti contro numerose malattie grazie a semplici vaccini messi a punto grazie a esperienze sugli animali. Essi beneficiano inoltre anche dei progressi ottenuti in materia di chirurgia veterinaria.

La sperimentazione animale ha anche permesso di mettere a punto sulfamidici e antibiotici che hanno notevolmente fatto diminuire i tassi di mortalità per numero di malattie. Alcuni esempi:

	un tempo	attualmente
meningite	90 - 100%	5 - 10%
polmonite	30 - 50%	5 - 10%
colera	50%	3 - 5%
febbre tifoidea	10 - 30%	1 - 2%

Tubercolosi: nel 1930 si registravano ancora 5'056 casi in Svizzera. Nel 1980 se ne sono contati non più di 168. Per ciò che concerne la poliomielite infantile, esse è praticamente sparita grazie al vaccino, mentre che a metà degli anni 50 si registravano ancora 2'000 casi all'anno e da 500 a 800 persone paralizzate per il resto della loro vita.

La sperimentazione animale non serve soltanto a mettere a punto nuovi medicinali o vaccini. Essa è anche prescritta dalla legge (legge sulle derrate alimentari, ordinanza sulle sostanze tossiche), quando si tratta di proteggere il consumatore contro sostanze chimiche tossiche. Questi controlli obbligatori riguardano in particolare i seguenti prodotti: cosmetici, prodotti alimentari, pitture, vernici, coloranti, prodotti di pulizia, insetticidi. Sono questi prodotti utilizzati quotidianamente dalla popolazione svizzera.

L'esempio del Contergan (talidomide), spesso citato come prova dell'inutilità della sperimentazione animale, dimostra di fatto che essa, al contrario, è indispensabile. In effetti, questo tranquillante, che ha provocato la nascita di bambini deformi, è stato messo a punto in un'epoca in cui le malformazioni provocate nell'embrione da medicinali erano ancora molto poco conosciute.

Nel caso del Contergan, non vi è stata nessuna ricerca sugli animali per depistare questi effetti secondari. Da allora, esperienze hanno dimostrato che la somministrazione del Contergan a scimmie e a conigli in gestazione provoca malformazioni analoghe a quelle constatate presso l'uomo. Si può dunque affermare che una sperimentazione animale più spinta avrebbe senza dubbio permesso di evitare le disastrose conseguenze del Contergan.

3.4. La sperimentazione animale è eticamente accettabile

Nell'antico Egitto, l'animale era elevato al rango di un dio. Il diritto romano lo considerava come un oggetto privato di qualsiasi diritto. Oggi, un determinato numero di persone rifiutano di nutrirsi con cibi di origine animale. Questi esempi dimostrano che l'uomo ha considerato e considera ancora l'animale e la sua relazione con lui sotto differenti angolazioni.

Ma il rispetto dell'animale è ancorato nella nostra società. L'animale non deve essere ucciso senza una valida ragione: la macellazione delle bestie è tollerata solo allo scopo di assicurare l'approvvigionamento in nutrimento, le sperimentazioni su animali sono autorizzate solo se sono necessarie al mantenimento o al miglioramento della salute dell'uomo.

Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 30 maggio 1984, cita il celebre dottor Albert Schweitzer che si è chiesto in che misura l'uomo avesse il diritto da un punto di vista etico di sfruttare gli animali. Per Schweitzer, la vita umana ha più valore che non quella di un animale. Egli ammette la sperimentazione sugli animali per la ricerca come assolutamente necessaria al mantenimento della vita e della salute.

Questi metodi sono stati sviluppati e messi a punto dai ricercatori nel corso di questi ultimi anni. L'industria chimica e farmaceutica, d'altro canto, è stata la prima a incoraggiarli. Essa ha interesse a farlo, poiché il mantenimento, l'allevamento e l'acquisto di animali per esperimenti e l'esecuzione di queste esperienze costano molto caro.

Inoltre, così come è rilevato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 30 maggio 1984, il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica è incaricato di condurre in porto un programma speciale intitolato "Metodi di sostituzione alla sperimentazione animale". La durata prevista è di circa tre anni, mentre la somma messa a disposizione è di 2 milioni di franchi.

Lo scopo di questo programma speciale è:

- sostituire le esperienze su animali,
- quando le esperienze sugli animali sono indispensabili, ridurre il numero nella misura massima possibile,
- diminuire nella maggior misura possibile la sofferenza degli animali.

Dal canto suo, il Centro biologico dell'Università di Basilea ha sviluppato un metodo fisico-chimico che permette di determinare l'azione irritante e caustica, in special modo di sostanze solubili nell'acqua, che, con altri processi più tollerabili, permette di sostituire in una certa misura il test di Draize.

Questo test, molto criticato, che consiste nell'applicare una sostanza sugli occhi e le mucose degli animali da sperimentazione, in particolare di conigli, è condannato a sparire. Già oggi, esso è applicato solo in forma molto più attenuata: meno animali da sottoporre al test e abbandono dei test nel momento in cui si supera la soglia del dolore.

4. CONSEGUENZE DELL'ACCETTAZIONE DELL'INIZIATIVA PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE

4.1. Minaccia per la salute dell'uomo e dell'animale

Secondo le stime del professor B. Rossier, dell'Istituto di farmacologia della facoltà di medicina di Losanna, le conseguenze prevedibili di un arresto totale della sperimentazione animale in Svizzera, che si esige attraverso l'iniziativa, sarebbero di differente ordine:

4.1.1. Pratica corrente della medicina e della chirurgia

Essa potrebbe essere gravemente ostacolata. Occorrerebbe cessare lo sviluppo e la produzione di vaccini, con il rischio di vedere risuscitare malattie quali la difterite, il tetano, la poliomielite. Una semplice trasfusione di sangue porrebbe problemi, poichè taluni test di compatibilità esigono una esperienza sull'animale vivo per la produzione di siero.

Non sarebbe più possibile sviluppare nuove tecniche in chirurgia. La microchirurgia sarebbe particolarmente toccata. Proprio la microchirurgia che ha in special modo permesso di sviluppare nuove tecniche per guarire determinati casi di sterilità della donna o di realizzare con successo operazioni delicate dell'occhio. La formazione dei medici chirurghi si degraderebbe rapidamente, a scapito degli ammalati.

4.1.2. Ricerca biomedica fondamentale

La ricerca attuale è concentrata in priorità sulle malattie cardiovascolari e sul cancro, che costituiscono i due terzi delle cause di decesso in Svizzera al momento attuale. La soppressione della sperimentazione animale bloccherebbe tutti i progressi intrapresi nella ricerca di medicinali specifici per guarire queste malattie. Questi stessi medicinali del resto fanno difetto anche per altri mali: depressione, ipertensione, reumatismo, allergie, arteriosclerosi, ecc.

Inoltre, anche la chirurgia veterinaria subirebbe gli stessi inconvenienti di quella applicata all'uomo: blocco del progresso, assenza di formazione pratica dei chirurghi. Dobbiamo sottolineare che, finora, spesso i progressi ottenuti nelle operazioni praticate sull'uomo vengono messi a profitto anche per l'animale ammalato o ferito.

4.1.6. Esodo dei ricercatori

L'accettazione dell'iniziativa causerebbe verosimilmente la partenza verso l'estero di ricercatori famosi e preziosi dalle università e dai laboratori del nostro Paese.

Impossibilitati ad esercitare il loro mestiere seriamente in Svizzera, i ricercatori "esporterebbero" una pratica scientifica di cui hanno potuto beneficiare fino ad oggi gli studenti, i medici, i chirurghi, i veterinari, i dentisti, ecc. e tutti i laboratori del nostro Paese. Chi, in definitiva, ne soffrirebbe, sarebbero i malati, siano essi uomini o animali.

4.1.7. Pericoli per il consumatore

La sperimentazione è attualmente richiesta dalla legge sulle derrate alimentari e dall'ordinanza sulle sostanze tossiche per verificare la tossicità di prodotti di consumo corrente: cosmetici (in particolare shampoo e saponi), pitture, vernici, coloranti, prodotti alimentari, prodotti di pulizia, insetticidi, ecc. La sperimentazione è necessaria anche per la regolare applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente: analisi di sostanze pericolose per l'ambiente.

La proibizione di qualsiasi sperimentazione animale esporrebbe il consumatore ad acquistare e consumare prodotti tossici per la sua salute. Taluni beni non potrebbero più essere esportati in paesi quali gli Stati Uniti, nei quali la legislazione concernente la protezione dei consumatori esige la garanzia di controlli effettuati sull'animale prima di immettere sul mercato questi prodotti.

* * *

L'industria farmaceutica non ha scelta. Essa realizza il 95% della sua cifra d'affari all'estero. Essa è dunque costretta a proseguire la sperimentazione animale, se vuole mantenersi sui mercati che esigono prodotti sperimentati su animali.

Ma se, in un primo tempo, sparirebbero dalla Svizzera i posti di lavoro direttamente collegati alla sperimentazione animale, l'Istituto Battelle reputa che a medio termine si produrrebbe una reazione a catena. Un esempio: nell'industria chimica, si sposterebbero innanzitutto i laboratori di ricerca incaricati di test farmacologici e tossicologici, poi in un secondo tempo i laboratori che lavorano nella biotecnologia, e cioè taluni settori di produzione.

Ma talune ditte particolarmente impegnate nella ricerca che comprende anche la sperimentazione animale potrebbero essere condotte a chiudere puramente e semplicemente i loro battenti. Per ciò che concerne gli istituti universitari, non avrebbero nessuna scelta se non quella di sopprimere ogni attività di ricerca che faccia appello all'animale.

Si tratta anche di tenere in debito conto le difficoltà che incontrerebbero le imprese che forniscono beni di investimento e di servizio ai laboratori di ricerca. Un esempio: i produttori di impianti per l'osteosintesi o di protesi che lavorano con istituti di ricerca o con le università. La diminuzione delle loro vendite potrebbe anche causare ulteriori perdite di posti di lavoro.

Non dimentichiamo neppure che il fisco dovrebbe contare su una riduzione netta delle sue entrate.

La perizia Batelle ha studiato le conseguenze economiche di un'accettazione dell'iniziativa con le seguenti ipotesi:

5. LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA COSMETICA

Gli iniziattivisti contestano particolarmente la sperimentazione animale destinata a valutare i prodotti cosmetici, reputando che essa serva di fatto solo alla fabbricazione di prodotti di lusso già abbondanti sul mercato.

Occorre sapere che ai sensi dell'ordinanza sulle derrate alimentari sono considerati cosmetici i prodotti di cura per il viso, il corpo, la pelle, i denti e i prodotti speciali per bambini. Il 94% dei prodotti cosiddetti cosmetici serve di fatto all'igiene corporale e alla preservazione della salute. Solo il 6% concerne i "prodotti di bellezza".

Tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati in modo che non possano rivelarsi tossici a lungo termine. L'Ufficio della salute esige conseguentemente che le sostanze di base siano controllate in modo adeguato. Ciò necessita d'altro canto sempre meno sperimentazione animale, poiché queste sostanze sono già state esaminate e utilizzate prima per altri scopi.

6. L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI

La Protezione svizzera degli animali ha lanciato, il 14 maggio 1985, un'iniziativa popolare "Per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali" ("Via dagli esperimenti sugli animali!") (sic!).

Questa iniziativa è, nello spirito della Protezione svizzera degli animali, un controprogetto indiretto all'iniziativa "Per la soppressione della vivisezione" sulla quale il popolo si pronuncerà il primo dicembre prossimo. L'iniziativa della Protezione svizzera degli animali ha già raccolto oltre 100'000 firme. Essa ha il seguente tenore:

A prima vista, le sue esigenze non vanno molto più lontano del diritto attualmente in vigore.

Ma le disposizioni transitorie che prevedono che ogni esperienza sugli animali sia proibita al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'iniziativa e fino a che la legislazione federale entri in vigore sono pericolose.

In effetti, il tempo necessario all'elaborazione di questa legislazione (progetto del Consiglio federale, dibattiti in Parlamento dove il consenso sarà probabilmente difficile da trovare, eventuale referendum) rischia di far superare questo termine e di condurre a una proibizione di qualsiasi sperimentazione animale che, benché sia solo temporanea, non sarebbe meno nefasta per la ricerca biomedica a causa dei blocchi che provocherebbe.

7. CONCLUSIONI

L'iniziativa "Per la soppressione della vivisezione" è eccessiva e pericolosa. Eccessiva, poiché esige la soppressione di qualsiasi sperimentazione animale a partire dal 2 dicembre 1985. Pericolosa, poiché minaccia la salute di tutti gli esseri viventi, siano essi uomini o animali.

- La sperimentazione animale rimane necessaria. Essa ha permesso in passato di combattere e sconfiggere numerose malattie che erano allora considerate come veri flagelli (tubercolosi, paralisi infantile, ecc.). Ma oggi, altre malattie restano senza un rimedio specifico: le malattie cardiovascolari o il cancro, per citare solo due esempi, che sono causa dei due terzi dei decessi in Svizzera ogni anno. Esse non potranno essere vinte senza sperimentazione animale, poiché questa è attualmente insostituibile quando si tratta di studiare determinati processi in un organismo vivente. Ma la sperimentazione animale è anche indispensabile per la messa a punto dei vaccini, per la determinazione di determinate diagnosi e il controllo della non tossicità dei beni di consumo correnti.

L'INIZIATIVA PER LA SOPPRESSIONE DELLA VIVISEZIONE INTRODURREBBE UNA SCALA DI VALORI INACCETTABILE: LA VITA DELL'ANIMALE AVREBBE LA PRIORITA' SU QUELLA DELL'UOMO.

NE IL CONSIGLIO FEDERALE NE LE CAMERE HANNO CEDUTO AGLI ARGOMENTI EMOZIONALI DEGLI INIZIATIVISTI. ESSI RACCOMANDANO CHIARAMENTE IL RIGETTO DI QUESTA INIZIATIVA. ANCHE LA PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI RIFIUTA QUESTA INIZIATIVA.

E' INDISPENSABILE CHE IL POPOLO E I CANTONI SI OPPONGANO ANCH'ESSI CON UN CHIARO NO IL PRIMO DICEMBRE PROSSIMO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DELL'UOMO E DELL'ANIMALE.

Académie Suisse
des Sciences Médicales
Société Helvétique
des Sciences Naturelles

PRINCIPES ETHIQUES ET DIRECTIVES
POUR L'EXPERIMENTATION ANIMALE A FINS
SCIENTIFIQUES

Préambule

Les présentes directives s'inspirent

de la conscience

du fait que, d'une part, pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, l'homme ne peut renoncer aux expériences scientifiques sur les animaux, alors que, d'autre part, le principe éthique du respect de la vie exige de lui qu'il protège les animaux, ainsi que

de la conviction

qu'il appartient aux scientifiques, en tant qu'ils sont des hommes responsables, de définir, d'appliquer et de contrôler par eux-mêmes les mesures indispensables pour surmonter le mieux possible ce conflit.

L'Académie suisse des sciences médicales et la Société helvétique des sciences naturelles ont dès lors établi conjointement les présents *Principes éthiques et directives pour l'expérimentation animale à fins scientifiques* et les ont adoptés, lors de leurs séances de Sénat tenues au printemps de 1983, en tant que code devant revêtir un caractère obligatoire pour tous les scientifiques exerçant leur activité en Suisse et pour leurs collaborateurs.

I. Bases légales

1.1 La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux statue, en ce qui concerne la manière de traiter les animaux vertébrés (art. 2), que

personne ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété.

La section 6 de la loi précitée règle les conditions relatives aux expériences sur les animaux: selon l'article 12, est réputée expérience sur animaux

toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scientifique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature et de vérifier sur l'animal des effets d'une mesure déterminée, ainsi que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement.

En outre, les articles 13 et 14 fixent le régime légal à ce propos:

Les expériences sur animaux qui leur causent des douleurs, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement leur état général sont soumises à une autorisation cantonale et doivent être limitées à l'indispensable.

1.2 Lorsqu'ils font des expériences sur les animaux, les scientifiques sont tenus d'agir conformément aux dispositions de la loi précitée et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux. Ces dispositions laissent toutefois une marge de manoeuvre considérable qui doit être délimitée d'une part par les autorités chargées d'accorder les autorisations ainsi que par les organes de juridiction, d'autre part par les scientifiques eux-mêmes dans le cadre de leur responsabilité.

II. Bases éthiques

2.1 L'être humain peut assumer la responsabilité de ses actes parce qu'il est doué de réflexion et de discernement. Il a le devoir de rechercher par ses actes le plus grand bien-être possible pour tous. La vie pose à l'homme des problèmes inévitables; pour les résoudre, il a notamment besoin d'étendre et d'approfondir son savoir. Il a en même temps le devoir de respecter, de ménager et de soigner ce qui l'entoure; le principe éthique du *respect de la vie* exige aussi de l'homme qu'il protège les animaux, êtres vivants comme lui.

mum d'expériences et d'animaux et en causant à ces derniers le moins possible de souffrances.

4.2 Toutes les personnes participant à l'expérience ont le devoir d'assurer le bien-être de l'animal et de veiller à ce qu'il éprouve un minimum de souffrances. La condition déterminante pour satisfaire à cette exigence réside dans leur compétence professionnelle et leur volonté d'assumer leur responsabilité à l'égard de l'animal.

4.3 Les expériences qui peuvent causer des douleurs doivent être réalisées sous anesthésie générale ou locale lorsque cela n'est pas exclu par l'objectif de l'expérience.²

4.4 Si, au cours d'une expérience, la douleur, la souffrance ou la peur sont inévitables, toutes les mesures possibles doivent être prises pour que leur durée et leur intensité soient limitées au minimum. L'animal doit pouvoir exprimer ses sensations et, chaque fois que cela est possible, se soustraire aux stimulations douloureuses; c'est pourquoi il n'est pas permis d'utiliser des substances paralysantes sans narcose.

4.5 Dans toutes les expériences qui entraînent des souffrances chroniques ou qui nécessitent des interventions répétées, il faut prendre toutes les mesures possibles pour réduire la souffrance et atténuer la peur. A cet égard, il est particulièrement important de bien habituer les animaux aux conditions expérimentales et de prendre soin d'eux de façon appropriée avant, pendant et après l'expérience.

4.6 Il faut éviter les expériences qui causent à l'animal des souffrances graves, soit en choisissant d'autres critères de réussite après avoir modifié l'hypothèse à vérifier, soit en renonçant à obtenir les connaissances recherchées. Est réputé souffrance grave l'état qui, sans mesures lénitives, devrait être qualifié d'insupportable pour l'être humain.

4.7 On ne doit entraver physiquement l'animal pendant une période prolongée que si d'autres méthodes ont été testées et se sont avérées inefficaces. Il faut mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour atténuer l'angoisse, notamment en habituant l'animal aux conditions expérimentales avec beaucoup de ménagement et d'attention.

2 Loi sur la protection des animaux, art. 16, 2e al.

4.8 En règle générale, les animaux de laboratoire doivent provenir d'élevages spécialisés. Il ne faut pas utiliser des animaux d'origine inconnue. Une modération particulière est requise à l'égard des espèces vivant à l'état sauvage. Lorsqu'il s'agit d'espèces menacées d'extinction, les expériences sur animaux ne sont légitimes que si elles servent à la conservation de l'espèce.

V. Responsabilités

5.1 En ce qui concerne la motivation, la planification et l'exécution d'expériences sur les animaux, le directeur de l'expérience assume la responsabilité scientifique, morale et juridique. Toutes les autres personnes qui participent à l'expérience en partagent la responsabilité morale; c'est pourquoi elles doivent disposer d'un droit d'expression sans restriction et avoir, le cas échéant, la possibilité de refuser leur collaboration.

5.2 Du fait de sa compréhension et dans le cadre de ses connaissances, tout scientifique a la responsabilité de veiller à ce que, dans le domaine relevant de son influence, les dispositions de la loi sur la protection des animaux et les présentes directives soient respectées.


5.3 Les scientifiques ont le devoir de prendre et d'encourager toutes les mesures possibles pour limiter les expériences sur les animaux. Il leur incombe notamment d'encourager le développement de méthodes de substitution à l'expérimentation animale et d'améliorer constamment les procédés expérimentaux visant à augmenter la valeur informative des expériences sur les animaux. Pour éviter les expérimentations animales inutiles, ils ont aussi le devoir de contribuer, en encourageant le développement et l'exploitation de systèmes d'information et de banques de données, à la diffusion et à la publication de résultats d'expériences sur l'animal, même quand ces résultats sont négatifs ou non concluants.

5.4 Les scientifiques ont le devoir de soumettre en permanence à un examen critique les dispositions légales qui sont destinées à protéger l'homme contre les dangers et qui exigent à cette fin des expériences sur les animaux; ils doivent intervenir, le cas échéant, en vue de modifier ces dispositions.

5.5 En exploitant les connaissances acquises dans le domaine des recherches sur le comportement, les scientifiques sont tenus de faire progres-

- Dr. W. Flury, Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Bern
- Prof. Dr. F. Furger, Theologische Fakultät, Luzern
- Prof. Dr. L. Garey, Université de Lausanne
- Prof. Dr. R. Hess, Ciba-Geigy AG, Basel
- Prof. Dr. O. Höffe, Université de Fribourg
- Prof. Dr. H. Kummer, Universität Zürich
- Prof. Dr. H. Langemann, Universität Zürich
- Prof. Dr. H. Ruh, Universität Bern
- Prof. Dr. R. Schenkel, Universität Basel; Präsident der Tierversuchskommission des Schweizer Tierschutzes
- Prof. Dr. H. Schultz, Universität Bern
- Dr. A. Steiger, Leiter der Dienststelle für Tierschutz, Bundesamt für Veterinärwesen, Bern
- Pfr. Dr. E. Wildbolz, Amt für gesamtstädtische kirchliche Aufgaben, Bern
- Dr. U. Winkler, Schweiz. Nationalfonds, Bern

POPOLAZIONE RESIDENTE A SECONDA DELL'ETA'
NEL 1900, 1941 E 1983



A: Età media della popolazione

I: Indice di età (indica quante persone di 60 e più anni vi sono in rapporto a 100 persone di 20 e meno anni)

- 0-14 anni
- ▒ 15-64 anni
- 65 e più anni

EVOLUZIONE DEL BISOGNO DI ANIMALI DI LABORATORIO DAL 1977 AL 1984

presso Ciba-Geigy, Roche e Sandoz
nei cantoni seguenti: BS, BL, AG, BE, FR e VS

Numero di animali per la sperimenta- zione									Proporzione in % per specie nel 1984
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	
Topi	1'461'247	1'317'860	1'404'690	1'405'368	1'286'128	1'137'852	957'186	857'209	58.2
Ratti e criceti	997'440	935'552	908'596	827'789	715'268	636'262	580'794	519'465	35.2
Cavie	56'117	50'112	48'470	44'543	38'094	38'011	28'938	23'610	1.6
Conigli	26'563	22'470	21'513	19'469	17'354	15'324	12'134	10'880	0.7
Gatti	6'641	5'663	5'805	5'679	4'247	3'534	2'769	1'825	0.1
Cani	4'347	4'406	3'953	3'522	3'428	2'499	2'240	1'766	0.1
Primati	81	205	169	199	142	210	117	224	0.015
Galli, galline e anatre	108'184	76'454	34'527	37'391	37'443	24'266	28'291	23'853	1.6
Animali d'uso agricolo	281	234	199	102	63	762	749	863	0.06
Animali a sangue freddo	34'399	35'608	30'334	31'414	26'798	27'738	30'012	32'585	2.2
Totale animali a sangue caldo e freddo	2'695'300	2'448'564	2'458'256	2'375'476	2'128'965	1'886'458	1'643'230	1'472'280	100.00

Fonte:Pharma Information, 1985

SPERIMENTAZIONE SU ANIMALI DA LABORATORIO IN SVIZZERA
NEL 1984 SECONDO I DATI CANTONALI

Settore d'utilizzazione degli animali sottoposti
a sperimentazione

Scopo della sperimentazione

Cantone	Ricerca e sviluppo	Produzione e controllo del prodotto	Diagnostica	Insegnamento	Totale
Zurigo	49'846	932	1'513	1'796	54'087
Berna	35'781	93'831	14'934	1'483	146'029
Uri	-	1'473	-	-	1'473
Zugo	516	-	-	-	516
Friburgo	11'584	2	-	371	11'957
Soletta	1'677	-	-	-	1'677
Basilea-Città	1'207'445	98'240	386	12'415	1'318'486
Basilea-Campagna	11'774	41'440	-	19	53'233
S. Gallo	210	1'115	64	440	1'829
Grigioni	3'848	-	-	-	3'848
Argovia	7'903	20'595	718	210	33'052
Turgovia	344	-	-	-	344
Ticino	240	-	-	-	240
Vaud	60'453	13'989	1'600	598	76'640
Vallese	1'546	7'500	-	-	9'046
Neuchâtel	326	-	-	-	326
Ginevra	27'220	14'688	1'200	-	43'108
Totale in Svizzera	1'420'713	293'805	20'415	17'332	1'752'265

La statistica comprende solo le esperienze che necessitano di un'autorizzazione cantonale, secondo l'art. 13 della Legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978. Su queste esperienze, i cantoni sono tenuti a fornire all'Ufficio veterinario federale un rapporto annuale.

Fonte: Ufficio veterinario federale, Berna, 1985

SPERIMENTAZIONE SU ANIMALI DA LABORATORIO IN SVIZZERA
NEL 1984 SECONDO I DATI CANTONALI

Numero delle autorizzazioni accordate per categorie
e cantoni

Cantone	Autorizzazioni			1) Istituzioni		
	accordate	in parte accordate	rifiutate o aggiornate	Imprese industria- li	Istituti universit.	Altre istituzion
Zurigo	368	7	1	3	51	9
Berna	128	21	2	3	37	6
Uri	2	1	-	2	-	-
Zugo	8	-	-	-	1	-
Friborgo	14	-	-	3	4	1
Soletta	3	-	-	1	-	2
Basilea- Città	763	98	3	6	17	2
Basilea- Campagna	107	-	1	7	-	1
S. Gallo	10	-	-	2	-	1
Grigioni	22	-	1	-	-	1
Argovia	22	4	-	5	-	-
Turgovia	1	1	-	-	-	1
Ticino	1	-	-	-	-	1
Vaud	169	22	-	7	25	5
Vallese	4	-	-	1	-	-
Neuchâtel	-	-	-	-	1	-
Ginevra	144	12	5	8	45	1
Totale	1766	166	13	48	181	31

1) Numero delle istituzioni e imprese che effettuano sperimentazioni su animali sottoposte ad autorizzazione

Fonte: Ufficio veterinario federale, Berna, 1985

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI D MEDICAMENTI NEL 1984

